

## ACCORDO INTERCONFEDERALE

### SUI CRITERI E LE MODALITA' DI CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI

Il giorno 9 Maggio 2019 presso la sede della CONF.S.A.L., sita in Roma, Viale Trastevere, n. 60 tra la **CONFSAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, con sede legale a Roma, Viale Trastevere n. 60, in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore, Angelo Raffaele Margiotta, e **CIFA**, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, con sede legale a Roma, Via Ludovisi n.36, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Andrea Cafà, richiamato l'Accordo Interconfederale istituito del Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nel comparto terziario, dell'artigianato e piccole medie imprese in sigla FonARCom, si conviene quanto segue:

#### PREMESSO

che le Parti Sociali firmatarie del presente Accordo Interconfederale sono socie fondatrici del fondo interprofessionale per la formazione continua FonARCom, costituito in forza di atto del 20/12/2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della Legge n. 388 del 23/12/2000 e autorizzato con Decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/V/06 del 6/3/2006;

che le Parti intendono uniformarsi alle Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della Legge 23 dicembre n. 388 emesse dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro-ANPAL in data 10 aprile 2018;

che le Linee Guida emesse dall'ANPAL prevedono che nella condivisione dei piani formativi " Il fondo deve garantire in ogni caso (conto individuale e conto collettivo) la corretta attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei Piani formativi da presentare, nel rispetto del principio alla base dell'art. 118 della L. 388/2000. La condivisione dei Piani Formativi deve essere ricercata prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del Piano Formativo presentato (rappresentanze aziendali per i Piani aziendali, rappresentanze territoriali per i Piani territoriali, ecc.). Nel caso in cui venga verificata l'assenza o il mancato riscontro da parte della rappresentanza del livello corrispondente, la condivisione del Piano Formativo dovrà essere ricercata al livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore (territoriale, nazionale di categoria, nazionale confederale)";

che precisano ulteriormente le Linee Guida emesse dall'ANPAL, " in caso si assenza o mancato riscontro della rappresentanza del livello corrispondente, gli Accordi interconfederali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano

nazionale istitutive dei Fondi possono declinare le modalità di condivisione nel rispetto dei principi di sussidiarietà sopra evidenziati, adattandole alle specificità di ciascun Fondo”, restando, comunque escluso che la condivisione possa avvenire nell’ambito degli organi del Fondo (ad esempio Consiglio di Amministrazione o altro organo deputato alla gestione amministrativa del Fondo);

che, per ogni livello di condivisione dei piani formativi, le Parti Sociali interessate devono esprimere il loro parere entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data del ricevimento della richiesta di parere; trascorsi i termini di cui sopra la condivisione del piano formativo dovrà essere ricercata al livello di rappresentanza superiore;

che il presente accordo interconfederale annulla e sostituisce quello precedentemente sottoscritto dalle parti in data 4 Luglio 2018.

### **CIO' PREMESSO**

Le Parti Sociali firmatarie del presente Accordo Interconfederale, concordano quanto segue:

1. Il parere di condivisione delle Parti Sociali propedeutico all’ammissione dei piani formativi alla valutazione di finanziabilità dovrà osservare i seguenti criteri:

a) **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE LA RSU:** il piano formativo dovrà essere condiviso tra l’impresa e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) a maggioranza dei suoi componenti;

b) **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE UNA O PIU' RSA:** il piano formativo dovrà essere condiviso tra l’impresa – ovvero il suo rappresentante CIFA - e la rappresentanza sindacale aziendale o le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) Confsal.

c) **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE:** il piano formativo dovrà essere condiviso dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, ove costituite; decorsi tre giorni dalla richiesta, in assenza di riscontro, la stessa potrà essere inoltrata alla Commissione Paritetica Nazionale.

In caso di aziende con sedi distaccate su tutto il territorio nazionale, la condivisione dei piani formativi verrà eseguita dalla Commissione Paritetica Nazionale;

d) **PIANO FORMATIVO INTERAZIENDALE:** il piano formativo dovrà essere condiviso dalla Commissioni Paritetica Territoriale, ove costituita; decorsi tre giorni dalla richiesta, in assenza di riscontro, la stessa potrà essere inoltrata alla Commissione Paritetica Nazionale.

In caso di piano interaziendale che coinvolga aziende con sedi distaccate in più di una regione, la condivisione dei piani formativi verrà eseguita dalla Commissione Paritetica Nazionale.

2. In merito al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si concorda quanto segue:

#### **COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE**

Tale commissione è costituita a cura delle parti sociali costituite del fondo FonARCom (rappresentanti nominati dalle associazioni territoriali della Confederazione Italiana Federazioni Autonome – CIFA e delle organizzazioni territoriali facenti capo alla Confederazione Confsal, ovvero, di volta in volta, su indicazione di quest'ultima, dalle federazioni territoriali del settore cui appartiene l'azienda), secondo le modalità che saranno condivise nell'ambito della Commissione medesima e definite in un proprio Regolamento Operativo.

#### **COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE**

Tale Commissione è costituita, entro giorni trenta decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, in modalità variabile da due a sei componenti, designati pariteticamente dalle parti sociali sottoscrittrici del presente accordo interconfederale.

Alla Commissione Paritetica Nazionale è affidata la condivisione dei piani formativi che non trovano riscontro nei livelli di rappresentanza aziendale e/o territoriale e comunque per quanto ad essa rinviato dall'art.1 del presente accordo.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, la Commissione Paritetica Nazionale potrà esaminare i piani formativi ed esprimersi in merito.

La valutazione della rappresentanza che si è espressa è cedevole rispetto alle valutazioni della Commissione Paritetica Nazionale medesima.

I componenti di qualunque commissione non potranno ricoprire alcun ruolo negli organi degli enti e delle società richiedenti il finanziamento di piani formativi a FonARCom.


Il presente accordo interconfederale ha validità fino all' 11/6/2022 e si intenderà prorogato per un ulteriore anno, e così via di anno in anno, in assenza di espressa disdetta da comunicarsi entro tre mesi da ciascuna scadenza da inviare a mezzo PEC.

LCS

**CIFA**

Il Presidente

Andrea Cafà



**CONFSAL**

Il Segretario Generale

Angelo Raffaele Margiotta

